

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 7

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 16 ottobre 2001)

INDICE

BOCO ed altri: sulla gestione dell'ENCI (4-00333) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	Pag. 97	sulla situazione politica in Cabilia (4-00198) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 116
COMPAGNA ed altri: sull'espulsione degli Stati Uniti dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (4-00068) (risp. BONIVER, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	102	MALENTACCHI: sul collegamento ferroviario Roma-Terontola (4-00027) (risp. VICECONTE, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	119
DATO: sulle operazioni elettorali svoltesi in Molise il 16 aprile 2000 (4-00141) (risp. LA LOGGIA, <i>ministro per gli affari regionali</i>)	104	MONTALBANO: sui collegamenti aerei da e per Lampedusa (4-00075) (risp. VICECONTE, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	120
FLORINO: sulla situazione urbanistica nel comune di Casoria (Napoli) (4-00200) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	105	MORO: sulla strada statale n. 464 (4-00098) (risp. MARTINAT, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	122
sulla richiesta di autorizzazione all'allevamento di loricati avanzata dal signor Pasquale del Gaudio (4-00330) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	106	RIPAMONTI: sugli appalti per i servizi di pulizia nelle scuole (4-00104) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	112
FORMISANO: sul mancato scioglimento del comune di Casandrino (Napoli) (4-00311) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	110	SERVELLO: sulla realizzazione di un sottopasso nel comune di Magenta (Milano) (4-00110) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	124
MALABARBA ed altri: sull'utilizzo di lavoratori socialmente utili nel settore scolastico (4-00082) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	112	SPECCHIA: sul porto di Brindisi (4-00180) (risp. VICECONTE, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	126

BOCO, IOVENE, DE PETRIS, MONTINO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che in data 5 maggio 2000 in prima convocazione e in data 6 maggio 2000 in seconda convocazione è stata convocata l'assemblea generale dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);

che alla convocazione e alla presidenza dell'assemblea ha provveduto il presidente del collegio dei sindaci, dott. Francesco Scala, il quale, oltre che componente del comitato tecnico centrale dell'ENCI, è funzionario di riferimento al Ministero per lo stesso ente;

che l'ENCI è stato oggetto di citazione in Tribunale di Milano – e il procedimento giudiziario è ancora in corso – per inadempienze compiute dal presidente dell'assemblea, dott. Francesco Scala, inadempienze che si possono riassumere in mancanza di certezza sugli aventi diritto al voto, mancata convocazione in assemblea di società collettive, inserimento arbitrario di 4000 nominativi il giorno precedente la votazione, mancata presenza fisica del dott. Scala nelle fasi della prima convocazione dell'assemblea;

che il procedimento giudiziario ancora in corso influenza la gestione ordinaria degli organi dell'ENCI;

che il censurabile comportamento del funzionario ministeriale dottor Francesco Scala ha influito negativamente sul funzionamento dell'ENCI;

che il dottor Scala, senza nessun titolo, si è autoproclamato non solo vigilatore ma anche mero esecutore di elementari procedure di gestione ordinaria dell'ENCI;

che sono innumerevoli le prese di posizione in contrasto con l'operato e il sistema di gestione del dottor Scala da parte dei soci dell'ENCI,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e se e come intenda procedere;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sussistano le condizioni di abuso di potere e conflitto di interesse relativamente al dottor Scala;

se intenda farsi promotore della revisione delle norme tecniche del libro genealogico che attualmente impediscono giuridicamente la convocazione dell'assemblea dei soci.

(4-00333)

(3 agosto 2001)

RISPOSTA. – In riferimento alle vicende evidenziate nell'interrogazione occorre, innanzitutto, evidenziare che le vicende che da tempo caratteriz-

zano l'ENCI hanno raggiunto il «clou» nella denuncia alla Commissione di disciplina presentata in data 9 gennaio 2000, e successivamente integrata in data 9 febbraio 2000, da alcuni soci contro il Presidente dell'ENCI per violazioni regolamentari commesse nella nomina dei giudici di esposizione e contro l'intero Consiglio direttivo (esclusi i rappresentanti ministeriali e dell'AIA) per grave diffamazione scritta verso lo stesso rappresentante AIA.

Nella riunione del Consiglio direttivo del 14 febbraio 2000 il Presidente dell'Ente si è autosospeso da tale carica e da quella di consigliere, in attesa che si chiarisca la sua posizione. Nella stessa seduta anche il Vice Presidente ed un consigliere hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Il 1° marzo 2000 il Consiglio direttivo rimasto in carica ha rassegnato le dimissioni in coerenza con le esigenze di rinnovamento che hanno portato all'approvazione del nuovo statuto, nonchè per riguardo nei confronti degli associati.

Il nuovo statuto è stato definitivamente approvato, dopo 6 anni, con decreto ministeriale n. 20640 del 24 febbraio 2000.

Il nuovo statuto è in linea con tutte le osservazioni formulate da questo Ministero e condivise dal Consiglio di Stato, soprattutto sui temi della democraticità dell'ente, della parità dei diritti fra tutte le tipologie di soci e sulla attribuzione dei voti e delle deleghe in assemblea; esso avrebbe dovuto consentire un più diffuso coinvolgimento dei soci alla vita dell'Ente soprattutto grazie alla drastica riduzione delle deleghe di voti.

Il Collegio sindacale, preso atto delle dimissioni dell'intero Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto e dell'articolo 2386 del codice civile, ha provveduto alla convocazione con urgenza dell'assemblea, compiendo, altresì, gli atti di ordinaria amministrazione.

Il dottor Scala non risulta si sia «autoproclamato vigilatore ed esecutore di elementari procedure di gestione ordinaria dell'ENCI».

Il Collegio dei Sindaci, infatti, ha definito, nella stessa seduta del 6 marzo 2000, ai sensi del già richiamato articolo 2386 del codice civile, il campo d'operatività dell'ordinaria amministrazione ed, in particolare, il pagamento di oneri fiscali, tributari, stipendi, rimborsi spese di viaggio a giudici e delegati, il pagamento per la fornitura servizi già deliberati dal Consiglio direttivo, eccetera.

Al fine di convocare l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali, tenuto conto degli adempimenti previsti dal nuovo statuto, il Collegio sindacale nella seduta del 6 marzo 2000 ha ritenuto necessario:

acquisire da parte dei soci collettivi l'elenco dei propri soci proprietari di cani iscritti all'LG;

aggiornare l'Anagrafe dei soci individuati ed aggregati, in sede ENCI;

aggiornare l'Anagrafe dell'LG soprattutto per quanto riguarda le variazioni sulla proprietà dei cani;

operare verifiche sugli elenchi dei soci sia per quanto concerne la proprietà di almeno un cane che l'appartenenza del socio medesimo ad una o più associazioni specializzate.

A tal fine sono state, quindi, impartite le seguenti disposizioni al Direttore dell'ENCI:

- inviare copia dello statuto a tutti i soci;
- richiedere ai soci collettivi i tabulati dei soci su supporti cartaceo e informatico;
- aggiornare l'anagrafe di soci con le comunicazioni pervenute sui passaggi di proprietà.

Con nota n. 10077 del 13 marzo 2000, l'ENCI comunicava a tutti i soci l'analisi e le valutazioni sulle norme statutarie relative ai soci ed ai diritti di voto (articoli 3, 10 e 20 dello statuto) di seguenti riportate:

i soci allevatori (oggi rappresentanti dagli ex soci individuali), in quanto esercitano il diritto di voto individualmente, sono estrapolati, ai soli fini della determinazione dei voti attribuiti, dal computo del numero totale dei soci dei Gruppi Cinofili e delle Associazioni specializzate di razza;

i cinofili associati ad un Gruppo Cinofilo e che risultano proprietari di cani iscritti concorrono al computo del diritto di voto per il Gruppo. Nel caso lo stesso proprietario risulti associato anche ad altro od altri Gruppi Cinofili, va conteggiato per un solo Gruppo Cinofilo (articolo 20), utilizzando il criterio della residenza o del domicilio del cinofilo associato;

i cinofili associati ad una Associazione specializzata, che risultano proprietari di cane/i iscritti della stessa razza rappresentata dalla Associazione, concorrono al computo del diritto di voto per la medesima Associazione; ove lo stesso cinofilo sia proprietario di soggetti appartenenti a più razze e risulti socio delle relative Associazioni specializzate concorre al computo del diritto di voto per tutte le Associazioni di appartenenza;

agli effetti del diritto di voto, pertanto, i cinofili proprietari (non allevatori) associati ad un Gruppo Cinofilo e/o ad una o più Associazioni specializzate concorrono alla determinazione del numero di voti attribuiti sia al Gruppo Cinofilo che alla o alle Associazioni specializzate medesime.

Come risulta dalle relazioni che il dottor Scala ha regolarmente inviato all'Amministrazione, la struttura informatica dell'ENCI, purtroppo, si è subito dimostrata inadeguata a gestire il corretto svolgersi delle operazioni concernenti gli aventi diritto al voto.

Pertanto, al fine di consentire la massima trasparenza nelle operazioni elettorali, lo stesso dottor Scala, in qualità di dirigente del competente Ufficio di questo Ministero, oltre che in veste di Presidente del Collegio dei sindaci, ha richiesto all'AIA di fornire l'indispensabile sostegno operativo

all'ENCI per permettere l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai soci ed agli animali.

L'AIA, aderente alla richiesta, ha presentato la propria collaborazione predisponendo un apposito programma informatico che ha permesso di allineare i diversi archivi gestiti dall'ENCI ed ha consentito la verifica dei dati per la determinazione degli aventi diritto al voto. La stessa AIA ha collaborato con gli uffici dell'ENCI per l'inserimento delle informazioni pervenute nei giorni dal 2 al 6 maggio (pagamento quote sociali di soci individuali e collettivi).

Durante le operazioni di riscontro e verifica sono stati sempre presenti 3 informatici dell'AIA e 12 impiegati dell'ENCI, alla presenza del Direttore dell'ENCI e del Direttore Tecnico AIA, oltre al Presidente del Collegio sindacale e ad un sindaco.

Al termine dell'acquisizione ed elaborazione dei dati si è provveduto alla stampa dei tabulati, operazione che ha richiesto circa due ore di tempo.

I tabulati hanno evidenziato i seguenti risultati:

totale soci allevatori 1787 (di cui 785 hanno conferito altrettante deleghe a 415 soci);

207 Gruppi Cinofili/Associazioni per un totale di 1740 voti (43 soci collettivi hanno delegato la propria rappresentanza a un proprio associato diverso da presidente o vice presidente);

3527 voti convalidati, di cui 1787 da soci allevatori e 1740 da soci collettivi.

Premesso che le citate operazioni di acquisizione dei dati rientrano tra i compiti attribuiti agli uffici e, quindi, svolti sotto la diretta responsabilità del direttore si può affermare che:

tutti i dati pervenuti all'ENCI entro i termini sono stati protocollati e acquisiti informaticamente;

nessun altro dato è stato preso in considerazione.

Tutto ciò fa escludere sia il mancato inserimento di soci individuali e collettivi sia l'arbitrario inserimento degli stessi. È possibile, infatti, in qualsiasi momento effettuare il riscontro della corrispondenza tra documenti pervenuti all'ENCI e la stampa dei tabulati degli stessi documenti acquisiti informaticamente dall'ENCI medesimo.

Tali riscontri possono essere inoltre effettuati per l'accertamento della validità delle deleghe, assicurati dagli uffici dell'ENCI con la supervisione del Collegio dei Sindaci sulla base di quanto ampiamente verbalizzato ed agli atti dell'ENCI.

Premesso quanto sopra, l'Assemblea in prima convocazione alle ore 21 è andata deserta.

Quanto alla mancata presenza fisica del Presidente del Collegio sindacale dottor Scala nella sede assembleare, pur non risultando tale circostanza, si deve, comunque, precisare che tale circostanza non avrebbe avuto alcun rilievo in sede di operazioni preliminari, considerato l'elevato

numero dei soci aventi diritto che avrebbe protratto tali operazioni per almeno due ore. In ogni caso era ed è compito della direzione degli uffici dell'ENCI assicurare tali operazioni.

Infatti, alle ore 21 il Direttore si è recato presso la sede assembleare per assicurare le citate formalità preliminari, constatando che i soci presenti erano solo una ventina e come tali già a prima vista insufficienti per dar corso alle operazioni di registrazione delle presenze.

Il *quorum* per la validità dell'assemblea era, infatti, di 1764 voti, pari alla metà dei voti spettanti alla totalità dei soci (3527).

Il Presidente del Collegio dei sindaci, il rappresentante del Collegio dei sindaci ed il Direttore Tecnico dell'AIA hanno constatato anch'essi l'esiguità del numero dei soci presenti.

Alle ore 22,30 i membri del Collegio sindacale ed il Direttore dell'ENCI hanno fatto rientro alla sede sociale ed hanno redatto e sottoscritto apposito verbale (n. 7 del 5 maggio 2000).

In merito al giudizio in corso, si precisa che lo stesso è stato intentato contro l'ENCI e verte sull'impugnazione delle delibere assembleari da parte di due soci, uno dei quali vi ha poi rinunciato.

La pur richiesta sospensiva degli atti assembleari non è stata concessa perchè, per quanto concerne l'elezione del Consiglio Direttivo, quest'ultimo è nel frattempo venuto meno per il commissariamento dell'ENCI e, per quanto concerne la Commissione di disciplina ed il Collegio sindacale, non è stato ritenuto sussistente il *fumus boni iuris*, stante la carenza di qualsiasi elemento offerto dallo stesso attore.

Non risulta la circostanza che il procedimento giudiziario, ancora in corso, influenzerebbe la gestione ordinaria degli organi dell'Ente, in quanto tale gestione è stata assicurata dal Consiglio direttivo e dagli altri organi sociali (Collegio sindaci, commissioni di disciplina) fino al 31 marzo 2001 e da quella data dal Commissario nominato con decreto ministeriale n. 362 del 31 marzo 2001, provvedimento che ha sciolto il solo Consiglio direttivo.

Considerati i motivi sopra esposti, non solo non sussiste alcun tipo di censura nel comportamento del dottor Scala, sia nel ruolo di funzionario ministeriale che in quello di presidente del Collegio dei Sindaci, ma lo stesso gode della piena fiducia della scrivente Amministrazione, grazie alla professionalità e trasparenza dimostrate nello svolgimento dell'incarico in questione, così come di tutti gli altri finora espletati. Del resto il dottor Scala ha sempre ampiamente relazionato per iscritto al direttore generale, suo diretto superiore, ed all'Ufficio del Gabinetto del Ministro, dimostrando di agire sia nell'interesse dell'ENCI, sia in quello della Pubblica Amministrazione.

In tal senso non solo non esistono, ma è addirittura impensabile ipotizzare abusi di potere o conflitti di interesse.

Quanto poi alle dichiarate «innumerevoli prese di posizione di soci in contrasto con l'operato del dottor Scala», si precisa che a tutt'oggi nessun documento contenente giudizi del genere è pervenuto a questa Amministrazione.

Relativamente, infine, alla finora mancata revisione delle norme tecniche che impedirebbe la convocazione assembleare, s'intende probabilmente fare riferimento alla finora mancata predisposizione di un regolamento di attuazione dello statuto.

Al riguardo, premesso che il Ministero ha più volte sollecitato l'Ente in tal senso, si chiarisce che detta mancata predisposizione non impedisce affatto di convocare l'assemblea, il che può regolarmente avvenire attenendosi alle norme statutarie e ove necessario, integrandole con le disposizioni del regolamento vigente che non risultino in contrasto con lo statuto stesso.

Se, invece, si intende far riferimento alle norme tecniche che stabiliscono i requisiti che devono possedere gli allevatori per essere iscritti nell'apposito albo dell'LG, tali norme sono chiare, non contrastano, ma si integrano perfettamente con lo Statuto. Qualora si intenda modificare tali norme, la procedura da seguire è quella indicata nel disciplinare dell'LG.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(15 ottobre 2001)

COMPAGNA, FORLANI, MONCADA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per le politiche comunitarie.* – Premesso che:

circa un mese e mezzo fa, a voto segreto, a Ginevra è stata decisa l'espulsione dalla Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite degli Stati Uniti d'America;

per effetto di tale votazione, senza poter registrare da parte degli alleati europei nulla che non fosse granitica impassibilità, restano *pleno jure* in Commissione, e come tali in grado di promuovere o impedire iniziative a tutela di *human rights*, paesi come il Sudan, la Libia, l'Algeria, il Vietnam, la Siria, la Cina, Cuba;

nella sconcertante vicenda potrebbe aver pesato il fatto che gli Stati Uniti d'America ancora non avessero provveduto ad indicare il novo Ambasciatore all'ONU e che quindi, non fossero rappresentati in nessuna prospettiva o trattativa di «voto di scambio» o «scambio di voti» del Palazzo di Vetro;

considerato che tale ultima condizione di «inferiorità» americana all'Onu è venuta meno con la recentissima scelta, da parte dell'amministrazione Bush, dell'ambasciatore John Negroponte, alla cui esperienza politica e diplomatica si chiede ora di recuperare un rapporto meno tempestoso fra il suo Paese ed il Palazzo di Vetro,

gli interroganti chiedono di sapere come, in stretto raccordo con gli alleati europei, l'Italia intenda concorrere a determinare una inversione di tendenza alle relazioni fra Usa ed ONU.

(4-00068)

(27 giugno 2001)

RISPOSTA. – La recente elezione, a Ginevra, in seno alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite non ha operato una espulsione a danno degli Stati Uniti. Durante la procedura elettorale prevista in quella sede, per i paesi del cosiddetto Gruppo Occidentale, denominato WEOG (Western European and Others Group), erano disponibili tre seggi per i quali erano state presentate quattro candidature ed in particolare, accanto agli Stati Uniti, quelle di Francia, Austria e Svizzera. Avendo le ultime tre ottenuto un numero più elevato di voti, gli USA sono risultati non eletti.

Su tale inaspettato esito elettorale possono aver pesato una serie di elementi diversi, tra cui il tradizionale rifiuto americano a concludere accordi di appoggio reciproco per candidature in ambito societario.

Il Governo italiano auspica, unitamente all'Unione europea, che gli Stati Uniti portino avanti in futuro ogni iniziativa utile ad assicurarsi il sostegno elettorale necessario al reingresso nella Commissione diritti umani delle Nazioni Unite e, consapevole dell'importanza del contributo che gli Stati Uniti apportano ai lavori ed ai contenuti della Commissione per i diritti umani, non mancherà di manifestare un aperto sostegno a tal fine.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BONIVER

(9 ottobre 2001)

DATO. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e per gli affari regionali.* – Premesso che:

il 18 giugno 2001 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, V sezione, ha annullato le elezioni regionali in Molise ed in queste ultime ore si sta valutando se annullare le stesse elezioni anche in Calabria;

in entrambi i casi è stata riscontrata irregolarità non nelle operazioni di scrutinio, ma nella presentazione delle liste elettorali;

nel caso specifico del Molise con sentenza n. 58, in data 7 marzo 2001, il TAR annullava in via derivata tutti gli atti e tutte le operazioni del procedimento elettorale ed in particolare i verbali di proclamazione degli eletti nella suddetta consultazione elettorale nonostante l'irricevibilità dei ricorsi in primo grado, dal momento che l'ammissione delle liste avrebbe dovuto essere impugnata entro trenta giorni dalla loro pubblicazione senza attendere la proclamazione degli eletti;

l'articolo 83/11 fissa un principio generale di celerità e di concentrazione del giudizio elettorale;

nell'ambito del complesso procedimento elettorale la fase della presentazione delle liste ha carattere di autonomia rispetto alla fase della votazione e della proclamazione degli eletti, in particolare quanto ai soggetti operanti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per impedire che l'espressione della volontà popolare possa essere inficiata da errori procedurali;

se non si ritenga opportuno che venga modificata la legge n. 108 del 17 febbraio 1968, e più in generale la normativa elettorale, nel senso di stabilire la presentazione delle liste due settimane prima dei termini attualmente in vigore, senza allegare materialmente le sottoscrizioni, che allungano i termini di raccolta e di autentica delle firme;

se non si ritenga inoltre opportuno che sia individuato un meccanismo per cui tutte le attività di controllo sulla regolarità delle liste debbano esaurirsi prima della consultazione elettorale.

(4-00141)

(5 luglio 2001)

RISPOSTA. – Avverso le operazioni elettorali svoltesi nella regione Molise il 16 aprile 2000 sono stati presentati quattro ricorsi al TAR del Molise, diretti a contestare l'ammissione alla competizione elettorale di alcune liste provinciali (Verdi, Comunisti italiani, UDEUR, SDI, PPI).

Il TAR ha demandato le relative istruttorie alle prefetture di Campobasso ed Isernia che hanno consegnato le relazioni conclusive nel termine fissato del 10 gennaio 2001.

Con sentenza n. 58 del 7 marzo 2001, il TAR ha annullato le operazioni elettorali per illegittima ammissione dalle liste presentate dall'UDEUR (nella circoscrizione di Isernia), dai Verdi, dai Comunisti italiani e dal PPI (nella circoscrizione di Campobasso).

In sede di appello, il Consiglio di Stato, dopo aver sospeso la predetta decisione, ha confermato la pronuncia di primo grado, sia pure limitatamente all'ammissione di due (e non di quattro) liste presentate irregolarmente (decisione 18 giugno 2001, n. 3212).

L'*iter* giudiziario, in doppio grado, si è quindi svolto in maniera assai celere, compatibilmente con le esigenze istruttorie occorrenti per l'accertamento della situazione di fatto e in conformità con l'ordinamento vigente, che prevede la riduzione di tutti i termini processuali.

L'auspicata modifica della legge n. 108 del 1968 nel senso di separare la presentazione delle liste dalla contestuale allegazione delle sottoscrizioni (che attualmente è un obbligo previsto in tutti i tipi di elezioni, politiche, regionali e amministrative) potrà trovare eventualmente accoglimento in sede di legislazione regionale.

Infatti, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione (come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999), il sistema di elezione regionale è disciplinato con legge della regione.

Quanto ai tempi della risoluzione delle relative controversie, questi, per quanto accelerati, devono essere rispettosi delle esigenze istruttorie, spesso complesse in relazione al tipo di censure preposte.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(11 ottobre 2001)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, in data 16.11.2000, la Giunta Comunale di Casoria (Napoli) deliberava all'unanimità la revoca della delibera di Giunta Comunale n. 617 del 4 giugno 1998, avente ad oggetto: «Autorizzazione all'installazione di un cancello alla I Traversa San Mauro per prevenire ed evitare fenomeni di delinquenza a danno della pubblica incolumità»;

che, nella stessa seduta, la Giunta deliberava altresì di incaricare gli Uffici competenti di procedere, di concerto, all'adozione degli atti consequenziali per il completo ripristino dello stato dei luoghi e di incaricare l'Ufficio Legale affinché verificasse e valutasse eventuali danni provocati all'Ente Comune e, più in generale, alla collettività ed in ogni caso se sussistessero i presupposti di azioni legali di tutela dell'Ente a seguito della presente revoca;

che nei mesi scorsi lo scrivente aveva presentato sull'argomento un atto di sindacato ispettivo, a seguito del quale era intervenuto il Prefetto di Napoli;

che in risposta a questo intervento era stato realizzato un accertamento condotto dall'allora Comandante della Polizia Municipale, dottor Giuseppe Napolitano, in cui si riporta: «...è parere di questa dirigenza che la chiusura di una pubblica via, con contestuale interdizione alla collettività indeterminata, deve essere preceduta da un'operazione di sdemanializzazione che pare non sia contenuta nell'atto di autorizzazione. Sul punto si propone di revocare l'autorizzazione ripercorrendo lo stesso procedimento adottato per il rilascio, laddove la Giunta Comunale non ritenga di dover procedere alla sdemanializzazione dell'area (questa volta non sorretta da motivazioni di ordine pubblico che comunque non legittimano la Prefettura ad incisivi sindacati sulle azioni del Comune)»;

che non risultano dagli atti d'ufficio del Settore Assetto del Territorio, né sono state richiamate nella citata nota del Comandante della Polizia Municipale, denunce relative a fatti delinquenziali avvenuti al I Vico San Mauro, anche se più volte in tutti gli atti esaminati sono addotte motivazioni d'ordine pubblico;

che giova inoltre sottolineare che il Vico San Mauro ricade nell'area centrale storica del Comune di Casoria ed è sicuramente parte del tessuto urbano storico, essendo compreso nella parte più antica della città di Casoria;

che dalla data di approvazione della delibera in oggetto, nel mese di novembre 2000, sono passati ben otto mesi e, allo stato attuale, le disposizioni del Comune non sono state applicate; infatti, Vicolo I San Mauro, che è una strada pubblica a tutti gli effetti, rimane ancora chiusa da un cancello e, pertanto, accessibile solo a privati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare tempestive iniziative volte a sollecitare gli organi competenti a dare concreta attuazione alla delibera della Giunta Municipale n. 282 del 2000 attraverso il completo ripristino dello stato dei luoghi.

(4-00200)

(19 luglio 2001)

RISPOSTA. – La vicenda rappresentata è stata costantemente seguita dalla prefettura di Napoli fin dall'11 settembre 2000.

In particolare, è stato più volte interessato il sindaco del comune di Casoria che, da ultimo, con nota del 29 marzo 2001 ha riferito di aver revocato, con l'ordinanza n. 27 emessa il 6 febbraio 2001, precedente autorizzazione rilasciata in data 1° luglio 1998 ad un soggetto privato per l'installazione di un cancello di chiusura al transito del controverso tratto viario.

Ciò posto, premesso che allo stato non risultano pervenute all'ufficio comunale ulteriori lamentele per eventuali nuovi abusi o inottemperanze, si ritiene che non sussistano i presupposti per interventi di rigore di questa amministrazione mentre si assicura che la questione continuerà ad essere seguita con puntuale attenzione dalla locale prefettura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(12 ottobre 2001)

FLORINO. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive.* – Premesso:

che il signor Pasquale del Gaudio, nato a Napoli il 18 novembre 1942, è riconosciuto quale esperto a livello internazionale sull'allevamento e la patologia dei loricati, come dimostra anche la richiesta di «assistenza e collaborazione» da parte della UICN (organizzazione internazionale richiamata anche dal Reg. CEE n. 338/97, pag. 16, all. 3);

che, con istanza protocollata in data 6 dicembre 1999, il signor del Gaudio richiedeva al Ministero del commercio con l'estero di poter importare in Italia dallo Stato di Israele 50 loricati vivi, a scopo commerciale, per produrre e vendere pelli e carni, precisando che si trattava di animali provenienti da allevamento, nati in cattività, non selvatici e provenienti da un paese che non aveva la genesi di tali animali, allegando permesso di esportazione e CITES n. del 14 novembre 1999 con relativa «Proforma invoice»;

che il Ministero del commercio con l'estero con nota 10 dicembre 1999, n. 505895 (all. 6), trasmetteva la richiesta del signor del Gaudio al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'ambiente, Servizio conservazione della natura;

che detti enti esprimevano parere negativo ed, in particolare, il Ministero delle politiche agricole e forestali con nota del 27 settembre 1999 comunicava «... che non si può procedere al rilascio della autorizzazione richiesta. L'iniziativa in questione infatti non sembrerebbe rientrare fra le attività delle strutture che l'articolo 6, comma 6, della legge n. 150 del 1992 ha espressamente derogato dal divieto di detenzione di specie di cui all'elenco del decreto ministeriale 19 aprile 1996 del Ministero dell'ambiente. Come è noto tale deroga è applicabile solo ai «... giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre fau-

nistiche permanenti o viaggianti...», mentre l'iniziativa del signor del Gaudio sembrerebbe finalizzata all'allevamento a scopo commerciale per produrre pelle e per la macellazione di carne di coccodrillo destinata al consumo umano. Accanto a questa iniziativa principale si assocerebbe anche l'attività di esposizione faunistica come mostra permanente...»;

che il rifiuto di cui sopra è fondato su errati presupposti interpretativi e contrasta anche con principi costituzionali:

A) ed infatti l'articolo 7 della legge n. 150 del 1992 fa espresso richiamo alle deroghe previste nella Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ratificata dallo Stato italiano con legge 19 dicembre 1975, n. 874, in *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1976, oltre che al Reg. CEE n. 3626/82.

La convenzione di Washington all'articolo VII, comma 5, pagina 72, ed il Regolamento CEE n. 3626/82 all'articolo VII, comma 5, pagina 11, recitano: «Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque *specimen* è stato allevato in cattività un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III, IV o V».

Nella specie, è stato rilasciato un certificato dell'autorità amministrativa di Israele (paese che non ha la genesi dei loricati);

B) il principio della territorialità del diritto comporta che ogni Stato sovrano possa, da solo, regolare i propri interessi concernenti gli allevamenti degli animali e la conservazione della specie esistenti nel suo territorio. Ciò è riconosciuto anche dalla Convenzione di Washington, già citata, che regola a livello internazionale l'interesse di dimensione mondiale della conservazione della specie esistenti nel suo territorio. Nella specie, Israele – che peraltro non ha la genesi dei loricati ma li alleva in cattività esportandoli in tutto il mondo – aveva autorizzato l'esportazione;

C) la Convenzione di Washington è un trattato internazionale, peraltro ratificato con legge nazionale, che ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione è vincolante per l'ordinamento interno non solo perchè ratificato, ma perchè generalmente riconosciuto e per di più successivo alla Costituzione repubblicana e, quindi, rientrante nelle regole *ex* articolo 10 della Costituzione (Corte costituzionale 18 giugno 1979, n. 48);

D) anche a voler considerare il disposto – apparentemente più restrittivo – della legge n. 150 del 1992, il diniego dell'amministrazione è illegittimo. Ed infatti sarebbe comunque applicabile la deroga prevista dall'articolo 7, comma 5 (gli «esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» possono giacere «nei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti»), richiamata dalla stessa amministrazione, perchè era non riferita al tipo di attività (ricreativa in genere), ma alle condizioni di sicurezza degli impianti sicchè rientra nella deroga anche chi assicura le necessarie condizioni di sicurezza degli impianti per produrre in cattività e commercializzare gli animali o parte di essi, come intende proporre il signor del Gaudio;

E) il perdurante ostacolo all'iniziativa viola l'articolo 41 che tutela la libertà di iniziativa economica e l'articolo 3 che sancisce il principio dell'eguaglianza di trattamento anche di fatto del cittadino della Costituzione italiana. In tutto il mondo, come in Europa, si allevano e si vendono regolarmente i loricati e loro prodotti, come risulta anche dalla fattura di un supermercato spagnolo del 20 marzo 2000, Stato membro della Comunità europea - e finanche su Internet. Il perdurante atteggiamento negativo da parte dell'amministrazione, dunque, cozza con una realtà europea a dispetto del richiamo spesso improprio alle direttive comunitarie da parte dell'amministrazione che non negano affatto l'attività che il del Gaudio vuole promuovere;

F) dalle risultanze del questionario dell'Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di zoologia, si evince che:

la struttura può impiegare a pieno regime diverse centinaia di persone;

non ha assoluto bisogno di finanziamento pubblico, anzi sarebbe vantaggiosa per l'erario;

può conquistare facilmente il mercato delle pelli di loricati a livello mondiale;

può introdurre al consumo carne di loricati fresca e genuina (considerato piatto esclusivo e prelibato);

può sospingere ad analoghe iniziative altri imprenditori come già verificatosi per gli allevamenti di struzzi;

la vendita di diverse migliaia di pelli di loricati all'anno è la massima garanzia contro la estinzione delle specie allevate;

si avvarrà anche della collaborazione scientifica per l'impianto e la gestione dell'Università degli studi di Napoli - Dipartimento di zoologia e dell'Istituto di clinica medica veterinaria;

G) alla luce di quanto detto, sarebbe fortemente discriminante e penalizzante per l'imprenditoria italiana continuare ad impedire surrettiziamente ciò che è consentito altrove, con importante ricaduta economica;

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo tenuto conto degli argomenti sopra esposti non ritengano di spiegare i motivi del perdurante atteggiamento dell'amministrazione che nega al signor del Gaudio di avviare un'attività che è perfettamente ammissibile.

(4-00330)

(3 agosto 2001)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, premesso che il Ministero non intende in alcun modo mettere in dubbio la qualità di esperto del signor Pasquale del Gaudio in materia di allevamento di loricati, occorre evidenziare che l'interessato intende realizzare in Italia un allevamento di loricati (coccodrilli) finalizzato alla produzione di pelli e di carni destinate all'utilizzazione commerciale.

In merito, si ricorda che tutte le specie di alligatori, coccodrilli e caimani sono tutelate dalla convenzione sul commercio internazionale delle

specie e di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), applicata nell'Unione europea con il regolamento (CE) n. 338/97.

In particolare, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 detta le regole per le procedure di rilascio delle licenze di importazione delle specie tutelate dalla CITES alle quali gli Organi di gestione CITES di ogni Stato membro dell'Unione europea devono attenersi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità che detti Organi chiedano il parere preventivo ad una autorità scientifica, che in Italia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992 è stata individuata nella Commissione scientifica CITES; parere che diventa vincolante nel caso di rilascio della licenza di importazione relativo a specie incluse nell'allegato B del Regolamento.

A tutto ciò si aggiunga che nei riguardi degli esemplari per i quali è stata formulata la richiesta di autorizzazione all'importazione vige il divieto di detenzione previsto dall'articolo 6 della legge n. 150 del 1992 che dette disposizioni sulla detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, della legge n. 150 del 1992 dispone il divieto di detenzione di tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici o riprodotti in cattività che possano costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

L'elenco delle specie è stato riportato successivamente nel decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996 ed è stato recentemente aggiornato (decreto del Ministero dell'ambiente del 26 aprile 2001) al fine di inserire ulteriori specie in un primo momento escluse.

In merito occorre precisare che l'articolo 6, comma 3, della legge n. 150 del 1992 ha previsto per gli esemplari di mammiferi e rettili ritenuti pericolosi, detenuti prima della data di pubblicazione del primo decreto del Ministero dell'ambiente (19 aprile 1996), l'obbligo di denuncia alle prefetture competenti territorialmente entro il termine di 90 giorni (31 dicembre 1996). Queste ultime dovevano autorizzarne la detenzione d'intesa con le autorità sanitarie competenti.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di deroga, si sottolinea che l'articolo 6, al comma 6, prevede una deroga al divieto di detenzione per alcune strutture o categorie di soggetti che svolgono la propria attività con animali anche pericolosi; è il caso di giardini zoologici, acquari, delfinari, aree protette, parchi nazionali, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti.

Alla luce di tutto questo, si deve ritenere non autorizzabile la richiesta di importazione inoltrata dal signor del Gaudio, in quanto la struttura di allevamento in progetto non rientra tra le categorie derogabili.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(15 ottobre 2001)

FORMISANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 12 luglio 2001 la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune di Casandrino (Napoli) ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Le dimissioni di uno dei consiglieri sono state protocollate col numero 8021, le dimissioni degli altri 10 recano il numero 8038;

poiché i protocolli comunali, com'è prassi, non recano orario, l'addetto al protocollo del Comune di Casandrino dichiara che le dimissioni del primo consigliere sono state protocollate verso le ore 9,00 e le dimissioni degli altri 10 Consiglieri sono state protocollate verso le ore 12,30;

questa dichiarazione viene richiamata nel provvedimento prefettizio e costituisce la base della decisione per il mancato scioglimento del Consiglio Comunale di Casandrino. Nel provvedimento prefettizio si legge: «... lo scioglimento di un Consiglio Comunale va disposto, tra l'altro, in presenza della contemporanea e necessariamente concordata dichiarazione di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri Comunali.» In pratica la differenza di 17 numeri tra i due protocolli delle dimissioni dei Consiglieri ha determinato il mancato scioglimento del comune di Casandrino;

l'articolo 141, comma 1, lett. B, del decreto legislativo 267/2000, che disciplina lo scioglimento dei Consigli Comunali, recita: «cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando al tal fine il Sindaco»;

vi sono decine di sentenze del Consiglio di Stato, tra cui una importantissima dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, da cui si evince chiaramente che il termine «contemporaneamente» va inteso «nell'arco della stessa giornata»:

Consiglio di Stato (Ad.Plenaria) 24/07/97, n.15

Consiglio di Stato (sez. 4) 11/12/97, n.1386

Consiglio di Stato (sez. 4) 27/10/98, n. 1398

Consiglio di Stato (sez. 4) 26/5/98, n. 696;

nel citato articolo 141 non si fa alcun cenno a dichiarazioni di dimissioni concordate. Tale problema interpretativo si era presentato negli ambienti della Prefettura. In data 16 luglio 2001 gli 11 Consiglieri dimissionari hanno protocollato presso la Prefettura un documento comune in cui si ribadiva la sfiducia nei confronti del Sindaco e dell'azione politico-amministrativa da questi portata avanti; questo documento, malgrado fosse stato richiesto dagli ambienti prefettizi, non ha avuto alcun effetto in quanto nello stesso pomeriggio del 16 luglio 2001 veniva emesso il provvedimento prefettizio che negava lo scioglimento del Consiglio Comunale di Casandrino,

si chiede di sapere:

quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per verificare la validità della procedura seguita ed in particolare l'aver fondato il provvedimento di diniego dello scioglimento del Consiglio Comunale di Casandrino sulla base di una dichiarazione dell'addetto al protocollo comunale resa «*ex post*»;

se tale dichiarazione sia stata resa spontaneamente o sollecitata da alcuno;

se la richiesta di dichiarazione e comunque l'acquisizione di fatti o atti per via orale costituisca prassi da seguire nelle procedure in questione;

quale valenza si debba attribuire al comportamento del funzionario che ha richiesto il documento di integrazione e «chiarificazione» agli undici consiglieri comunali già dimessisi, ha provveduto ad acquisire al protocollo dell'Ente tale documento e successivamente lo ha ritenuto influente nella procedura in questione.

(4-00311)

(2 agosto 2001)

RISPOSTA. – In merito alla questione segnalata, concernente l'amministrazione comunale di Casandrino (Napoli), si rileva che in data 12 luglio 2001 nell'amministrazione comunale citata hanno rassegnato le dimissioni, regolarmente presentate al protocollo dell'ente ma con numeri diversi e non progressivi, undici componenti il consiglio comunale; infatti, sono state acquisite al protocollo, nella mattinata, dapprima le dimissioni di un consigliere comunale e, successivamente, in orari diversi, quelle di ulteriori dieci consiglieri.

Le modalità di presentazione delle citate dimissioni, mancando del requisito della «contemporaneità», che ha una valenza strettamente temporale, non hanno integrato la fattispecie normativa di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Pertanto il consiglio comunale ha potuto ricostituire il proprio «plenum» mediante l'istituto della surroga.

Si rileva, inoltre, che le sentenze del Consiglio di Stato citate nel testo dell'interrogazione, poi recepite nel testo unico n. 267 del 2000, si riferiscono alla precedente normativa anteriore alla legge n. 127 del 1997, che ha introdotto notevoli e rilevanti modifiche alla legge n. 142 del 1990, anche in merito alle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali ed allo scioglimento dei relativi consigli.

Tra queste modifiche si annovera, tra le altre, proprio il requisito della «contemporaneità» in base al quale, a differenza del passato, in cui si consideravano contemporanee le dimissioni presentate nell'arco delle ventiquattro ore, i diversi atti devono essere presentati al protocollo contemporaneamente. Ciò che ha rilievo è, infatti, la contemporaneità della presentazione, della quale la protocollazione rappresenta il momento della constatazione formale. La non contemporaneità, nella fattispecie, è circostanza, peraltro, non messa in discussione dall'interrogante e non rilevabile dagli atti stessi.

Né pare apprezzabile il comportamento dell'addetto al protocollo del comune, alla luce della perentorietà delle disposizioni normative testé esposte.

La conseguenza è che dalle citate dimissioni, una volta pervenute all'ufficio e protocollate, si producono gli effetti qualificati come irreversibili dal legislatore.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(10 ottobre 2001)

MALABARBA, TOGNI, MALENTACCHI, SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che: il 13 luglio prossimo il Consiglio di Stato deciderà il futuro di migliaia (17 mila) di lavoratori socialmente utili (LSU) del settore scolastico (ATA);

questi lavoratori, dopo aver supplito di fatto per sei anni alle carenze di organico degli istituti svolgendo mansioni di collaboratore scolastico e di addetto di segreteria e laboratorio, oggi sono colpiti dal processo di terziarizzazione delle funzioni ATA avviato nella precedente legislatura;

entro il 1° luglio, in virtù di una convenzione che il Ministero dell'istruzione ha stipulato con 4 consorzi d'impresa che raccolgono cooperative che svolgono esclusive mansioni di pulizie e di collaborazione coordinata e continuativa con forme di mobilità selvaggia;

questa soluzione costringerebbe i lavoratori in una condizione di estrema precarietà e senza alcuna garanzia per il futuro dato che la copertura finanziaria della convenzione è prevista solo fino al 2002;

l'ex ministro De Mauro aveva deciso, in seguito alle proteste dei sindacati, di non firmare il provvedimento con il quale si stralciavano definitivamente dall'organico di diritto (260 mila posti) la posizione dei circa 18 mila dipendenti precari;

da notizie stampa («Italia Oggi» del 26 giugno 2001) si apprende che il nuovo Ministro sembrerebbe intenzionato a riprendere in mano il provvedimento (l'organico di diritto è fissato, solitamente, a giugno) rinviando la verifica dei 18 mila posti in bilico all'organico di fatto,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di attivare le procedure che consentano dal 1° luglio prossimo una proroga della convenzione e per approvare un piano di assunzioni negli organici scolastici per i lavoratori LSU-ATA.

(4-00082)

(27 giugno 2001)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

in molti istituti scolastici, in varie località del paese, si sono determinati elementi di tensione, causati dalle nuove norme che hanno previsto

il trasferimento alle scuole del personale addetto ai servizi, in particolare di quelli che realizzano il servizio di pulizie, qualora dipendenti degli Enti locali, in contraddizione all'espletamento di tali servizi in regime di appalto esterno;

l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 attribuisce l'autonomia agli Enti locali e alle direzioni didattiche; il decreto ministeriale della pubblica istruzione n. 184 del 1999 riguarda anche il trasferimento del personale già definito «personale di supporto scolastico» dagli Enti locali alle scuole;

il personale ATA trasferito dagli Enti locali alle scuole, congiuntamente a quello scolastico, già adibito a mansioni scolastiche, non è in grado di garantire lo svolgimento dei servizi di pulizia, per numero, fungibilità delle mansioni, eccetera, in quanto per tanta parte tale servizio era precedentemente affidato in appalto ad imprese private;

il personale occupato presso le imprese affidatarie è costituito in prevalenza da personale femminile, che svolge la propria attività con orari ridotti, in certi casi pari al 50 per cento ma nella maggioranza dei casi e quale media del settore si è sotto le 20 ore settimanali;

l'applicazione della legge di cui sopra ha determinato, sull'intero territorio nazionale, migliaia di licenziamenti per il mancato rinnovo degli appalti in essere e scaduti il 30 giugno 2000;

nel settore degli appalti di pulitura le norme di legge non prevedono la possibilità di utilizzare ammortizzatori sociali;

positiva soluzione, a seguito di una apposita norma nella legge finanziaria 2001, hanno trovato le questioni relative ai lavoratori dei progetti di lavori socialmente utili e ai lavoratori precari della scuola mediante le intese sottoscritte presso il Ministero della pubblica istruzione;

gli unici lavoratori che – nella loro maggioranza – non avrebbero trovato positive risposte e garanzie occupazionali, in conseguenza della mancata conferma dello svolgimento del servizio in regime di appalto, sono quelli dipendenti dalle imprese di pulizia già impiegati presso le scuole;

solo parte degli appalti sono stati prorogati fino al 30 giugno 2001 (in particolare trattasi di quelli sottoscritti dagli Enti locali e che prevedevano la scadenza del 31 dicembre 2000); non essendo tale indicazione di proroga vincolante per i dirigenti scolastici si sono verificate alla fine dello scorso anno scolastico procedure di licenziamenti collettivi;

in data 15 marzo 2001 presso il Ministero della pubblica istruzione si sono incontrati i rappresentanti del Ministero stesso, quelli del Ministero del lavoro ed i rappresentanti sindacali CGIL-CISL-UIL confederazioni e di categoria della scuola e delle imprese di pulizie e i rappresentanti della CONF.SAL e dello SNALS. In tale sede, per quanto concerne i contratti di appalto di cui sopra, il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato di essere impegnato con il Ministero dell'interno ed il Ministero del tesoro nel reperimento delle risorse necessarie a garantire la continuità dei servizi e a causa degli esigui tempi tecnici il Ministero si sarebbe orientato per una ulteriore proroga;

in particolare, in data 9 maggio 2001 si è svolto presso la Direzione generale della Lombardia, Ministero della pubblica istruzione, un incontro tra Organizzazioni sindacali, Scuola, Commercio e Confederali CGIL-CISL-UIL e l'Amministrazione rappresentata dal Dr. Zenga, sul problema della proroga degli appalti di pulizie in corso da parte delle scuole per l'anno scolastico 2001/2002 e in generale sulle prospettive future del settore;

in quella sede, per l'immediato, è stata formulata la richiesta che la Direzione, dopo lo stanziamento dei fondi da parte del Ministero del tesoro, segnali ai dirigenti scolastici l'opportunità di procedere a una proroga dei contratti in atto, con eventuale revisione dei prezzi, sottolineando la rilevanza sociale del problema, ed il Dr. Zenga ha fatto presente che si attendeva a breve una direttiva ministeriale sull'argomento che avrebbe dovuto prevedere la possibilità di una ulteriore proroga;

in base a quanto sopra illustrato e al fine di dare sbocchi positivi ai problemi occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente occupati negli appalti per i servizi di pulizia nelle scuole,

si chiede di sapere:

se siano state stanziare le risorse necessarie a garantire la continuità agli appalti in atto per il servizio di pulizia delle scuole, a quanto ammontino e se sia stata emanata la direttiva ministeriale o, in caso contrario, se non si ritenga di dover procedere conseguentemente nel minor tempo possibile;

se non si ritenga di dover adottare misure urgenti, tali da mantenere il servizio di pulizia in regime di appalto ove già esistente, e che si definiscano indicazioni precise e vincolanti ai dirigenti scolastici al fine di consentire il mantenimento del servizio garantendo i livelli occupazionali in un settore a prevalente presenza femminile e con livelli di reddito modesti;

se non si ritenga di definire norme aventi carattere di eccezionalità che consentano l'utilizzo di ammortizzatori sociali, al fine di dare positiva soluzione ai problemi occupazionali e di reddito di questa categoria di lavoratori.

(4-00104)

(4 luglio 2001)

RISPOSTA (*). – Com'è noto agli onorevoli interroganti la problematica rappresentata risale all'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 che prevedeva il trasferimento nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario dipendente dagli enti locali in servizio nelle scuole statali.

In realtà, non tutti i comuni disponevano di personale dipendente ma utilizzavano, per svolgere le funzioni del personale ausiliario nelle scuole, anche cooperative, imprese private e quindi servizi appaltati. Per non la-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sciare privi di lavoro questi soggetti, che non erano stati mai dipendenti degli enti locali, il decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 ha disposto che l'amministrazione subentrava agli enti locali anche nelle convenzioni relative all'utilizzazione dei lavoratori impegnati nei progetti socialmente utili in atto in alcune istituzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni ATA, demandate per legge all'ente locale stesso, con effetto dal 1° maggio 2000.

Il decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, nel dettare nuove disposizioni per la disciplina dei lavori socialmente utili, ha tra l'altro stabilito che con appositi decreti interministeriali dovevano essere individuate misure finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili.

Pertanto, in applicazione del suddetto decreto, l'amministrazione medesima è stata ritenuta ente utilizzatore di circa 18.000 lavoratori socialmente utili impiegati in alcune istituzioni scolastiche. Per tali soggetti, in applicazione delle vigenti normative, sono stati adottati dai competenti dirigenti scolastici provinciali provvedimenti di proroga nell'utilizzo fino al 30 giugno 2001.

Infine, la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria del 2001), all'articolo 78, comma 31, ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale da parte del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la definizione di procedure di terziarizzazione, sempre ai fini della stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti socialmente utili presso gli istituti statali.

Con il termine terziarizzazione si intende l'adozione di provvedimenti intesi a stabilizzare comunque il rapporto di lavoro dei soggetti utilizzati nei progetti di lavoro socialmente utili, attraverso convenzioni con enti esterni alla pubblica amministrazione, che si impegnano ad assumere stabilmente lavoratori e a corrispondere le relative retribuzioni equivalenti, in tutto e per tutto, a quelle dei dipendenti statali.

Come risulta dal tenore delle disposizioni citate, la terziarizzazione assolve la finalità di stabilizzare l'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, le cui prospettive occupazionali erano in precedenza limitate temporalmente alla conclusione del progetto. A tal fine, l'articolo 78, al comma 31 citato, ha previsto lo stanziamento di apposite risorse determinate in 287 miliardi per il 2001 e di 575 miliardi per il 2002. Pertanto, l'amministrazione, sulla base delle disposizioni sopra indicate e delle disposizioni applicative introdotte dai decreti interministeriali nn.65 e 66 del 20 aprile 2001, è tenuta a procedere alla terziarizzazione, in primo luogo, nell'interesse dei lavoratori socialmente utili che, proprio per questo, sono individuati dai decreti predetti quali beneficiari delle norme in questione.

In particolare, in esecuzione del decreto ministeriale n. 65, l'amministrazione ha sottoscritto nei primi giorni del mese di giugno la convenzione quadro con quattro consorzi di imprese incaricate di svolgere l'attività di pulizia, con l'assorbimento a tempo indeterminato, a decorrere dal

1° luglio, di tutti i 17.000 lavoratori socialmente utili in servizio per compiti assimilabili in parte a quelli del collaboratore scolastico, in alcune istituzioni scolastiche.

In esecuzione del decreto ministeriale n. 66, l'amministrazione ha invitato i dirigenti delle istituzioni scolastiche presso cui erano addetti i lavoratori socialmente utili, per compiti assimilabili in parte a quelli dell'assistente amministrativo tecnico, a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i circa mille interessati.

Le procedure previste dai decreti ministeriali nn. 65 e 66 nonché dalla convenzione quadro sono tuttora in corso con la stipula dei contratti fra le imprese e i dirigenti scolastici interessati e tra le imprese e i lavoratori socialmente utili in possesso dei requisiti, con l'applicazione nella sede di servizio occupata al 30 giugno 2001. Solo in tempi successivi e prima dell'inizio dell'anno scolastico 2001-2002 si procederà con il coordinamento dei direttori generali regionali all'ottimizzazione del servizio per l'utilizzo più efficace dei soggetti addetti alle pulizie.

Si fa inoltre presente che l'amministrazione ha utilizzato le risorse stanziare dalla legge finanziaria n. 388 del 2000 fino al 12 dicembre 2002, e che i consorzi di impresa sono obbligati, con la sottoscrizione della convenzione quadro, ad assorbire interessati a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° luglio 2001, a corrispondere le retribuzioni secondo il contratto collettivo di categoria ed infine a far svolgere l'attività per almeno 30 ore settimanali.

Si precisa che le procedure attivate e le soluzioni adottate costituiscono il puntuale adempimento di disposizioni legislative, che non hanno previsto l'immissione in posti di organico di ruolo statale del personale oggetto dell'interrogazione, bensì la stabilizzazione del rapporto tramite la procedura di terziarizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(9 ottobre 2001)

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in questi mesi in Cabilia, regione dell'Algeria, il popolo berbero sta lottando contro il regime algerino per rivendicare il riconoscimento ufficiale della propria lingua, la lingua berbera (tamazight), contro l'imposizione forzata dell'uso della lingua araba e per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali. La Cabilia, infatti, è una delle regioni dell'Algeria dove più alta è la percentuale di disoccupazione sulla popolazione attiva;

il 18 aprile Massinissa Guermah, un giovane studente berbero di Beni Douala, veniva fermato e condotto in una caserma della «gendarmérie» dove veniva percosso e colpito da una raffica di kalashnikof: sarebbe

morto tre giorni dopo. La versione ufficiale delle autorità parla di un «incidente» e il giovane viene definito un ladruncolo;

il 20 aprile del 2001, anniversario dei moti popolari del 1980 ricordati come la «Primavera Berbera» (Tafsut Imazighen), si sono svolte in tutta la Cabilia numerose manifestazioni popolari. A Tizi Ouzu 10.000 persone hanno manifestato pacificamente per il riconoscimento della lingua berbera;

il 23 aprile 2001, dopo la sepoltura di Massinissa Guermah, scoppiavano incidenti tra la popolazione e la polizia a Beni Douala;

il 25 aprile 2001 gli scontri si allargavano a macchia d'olio in tutta la Cabilia;

il 28 aprile 2001 venivano uccise dalle forze dell'ordine 29 persone nei territori della regione berbera;

il 29 aprile 2001 continuavano gli incidenti e l'RCD, partito democratico di estrazione cabila, annunciava la propria uscita dal governo regionale;

il 14 giugno 2001 ad Algeri si svolgeva una manifestazione con un milione di partecipanti provenienti dalla regione della Cabilia;

considerato che:

il 5 luglio 2001 i Comitati delle Comunità della Cabilia hanno proclamato una nuova manifestazione ad Algeri alla quale era prevista la sola partecipazione dei 7.000 delegati degli stessi Comitati dei villaggi berberi. Ai manifestanti è stato impedito di arrivare ad Algeri;

in nessun punto della Piattaforma dei Comitati della Cabilia si menziona una separazione dall'Algeria;

le rivendicazioni interessano tutto il popolo algerino: il rispetto delle libertà individuali e collettive, il riconoscimento della lingua e della cultura berbera,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo ritengano di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per condannare la repressione del popolo della Cabilia;

se non ritengano di dover intervenire nell'ambito internazionale per chiedere all'Unione europea di respingere ogni accordo con l'Algeria;

se non reputino opportuna una iniziativa dell'Italia per favorire una commissione d'inchiesta dell'ONU sui massacri in Algeria;

se non ritengano di intraprendere una iniziativa diplomatica presso i paesi del bacino del Mediterraneo per favorire una reale alternativa democratica in Algeria.

(4-00198)

(18 luglio 2001)

RISPOSTA. – I disordini in Cabilia, propagatisi anche ad altre aree del paese, compresa la regione di Algeri, hanno riproposto all'attenzione internazionale il problema dei diritti delle popolazioni berbere e delle tensioni sociali esistenti in Algeria, suscitando interrogativi e preoccupazioni sulle

condizioni di attuazione della legge sulla concordia nazionale fermamente voluta dal Presidente della Repubblica. Appare sempre più evidente che la dura repressione, attuata nei primi giorni dei moti, ha contribuito purtroppo al diffondersi del contagio, facilitando una saldatura fra i sentimenti di frustrazione da lungo tempo serpeggianti tra i berberi ed il malcontento sociale alimentato dalla perdurante crisi dell'occupazione che colpisce soprattutto le fasce più giovani della popolazione. Anche le conclusioni della Commissione d'inchiesta presieduta dal giurista Mohand Issad, su incarico del presidente Bouteflika, confermano gli eccessi e la particolare durezza della Gendarmeria nel reprimere i disordini, mettendo altresì in evidenza come le cause profonde della protesta vadano ricercate nel disagio sociale e nel mai risolto problema dell'identità berbera.

A questa prima fase di mera repressione della protesta popolare è seguita, successivamente, una fase di maggiore apertura culminata con le dichiarazioni, rese in occasione della festa nazionale del 5 luglio scorso, dal presidente Bouteflika, secondo il quale è possibile anche una revisione della Costituzione che tenga conto delle richieste delle minoranze, purchè queste non siano in contrasto con gli interessi del paese. Sono dichiarazioni che, da un lato, denotano la consapevolezza di dover dare ormai una risposta politica alle rivendicazioni berbere e, dall'altro lato, indicano la preoccupazione di non minare in ogni caso l'unità del paese, preoccupazione quest'ultima molto forte negli ambienti militari.

È quindi plausibile che l'attuale gruppo dirigente cerchi di contenere la protesta popolare accelerando, nei limiti del possibile, l'attuazione del programma di riforme ed, in particolare, il Piano quadriennale di sviluppo, attualmente allo studio, che, secondo Bouteflika, «contiene tutte le risposte alle richieste della popolazione».

In effetti, gli innegabili progressi conseguiti sulla strada della riconciliazione nazionale non sono stati accompagnati, sinora, né da misure appropriate a favore della popolazione berbera, né da significativi passi avanti nell'attuazione delle riforme e della privatizzazione.

In questo contesto, per quanto concerne il ruolo dell'Italia, rimane prioritario, nonostante i ritardi e le evidenti difficoltà delle Autorità di Governo, assicurare il sostegno all'attuale compagine governativa e, in primo luogo, al presidente Bouteflika, il quale non ha, nell'immediato, valide e credibili alternative.

Un'eventuale caduta di quest'ultimo non farebbe del resto venir meno quelle carenze nell'azione di Governo che appaiono riconducibili, più che alla persona del Presidente, alla situazione di paralisi determinatasi nell'ultimo decennio a causa del terrorismo islamico, nonché ai contrasti latenti tra le Forze armate e forze politiche, alcune delle quali solo ora e con difficoltà cercano di sfruttare situazione facendosi portavoce delle ragioni del malcontento popolare.

In effetti, il nostro paese intrattiene da tempo un rapporto privilegiato con l'Algeria e, proprio in virtù di ciò, può adoperarsi, d'intesa con gli altri paesi europei, per consolidare quelle prospettive di modernizzazione,

sicurezza e concordia nazionale apertesi con l'elezione di Bouteflika e sinora solo in parte realizzatesi.

La sfida cui la dirigenza di Algeri è chiamata a confrontarsi è infatti complessa ed è proprio sulla base di tale considerazione che appare opportuno confermare il sostegno dell'Italia e dell'Unione europea al disegno riformatore di Bouteflika. Significativo al riguardo è il ruolo che la Commissione e l'Italia stanno svolgendo in sede di negoziato dell'Accordo di associazione dell'Algeria all'Unione europea, a favore di un riferimento esplicito al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, che costituisca un elemento essenziale dell'accordo.

Si ricorda, in proposito, che, al termine della riunione di Goteborg del 15 giugno scorso, ossia all'indomani della manifestazione di Algeri che ha segnato il punto di crisi più acuta in questi ultimi mesi, i 15 Capi di governo dell'Unione europea hanno rivolto un appello a tutte le forze politiche algerine, sollecitandole ad intervenire rapidamente per mettere fine alla violenza e risolvere così una situazione che rischia di diventare sempre più pericolosa.

Durante il processo di democratizzazione in atto in Algeria, sarà quindi fondamentale che l'Italia, d'intesa con gli altri paesi europei, continui ad operare nella duplice direzione di contribuire al rinsaldamento delle situazioni algerine e di orientare la modernizzazione del paese affinché essa si realizzi non solo in campo economico, ma anche in campo politico-sociale, con la definitiva affermazione dei concetti di «libertà individuale» e, più in generale, di «Stato di diritto».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(1° ottobre 2001)

MALENTACCHI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

è stata recentemente ripristinata la fermata di Terontola del treno 541 delle ore 7 della tratta ferroviaria Terontola-Roma;

tale decisione è stata accolta positivamente dagli utenti che possono così arrivare a Roma in tempo utile per raggiungere il posto di lavoro;

considerato che:

al ripristino della fermata del mattino di Terontola non corrisponde un uguale servizio per il ritorno alla sera; lo stesso treno, che riparte da Roma alle ore 18,30, non effettua, inspiegabilmente, la fermata di Terontola proseguendo direttamente per Chiusi laddove evita, per soli due minuti, la coincidenza con un treno interregionale per Terontola;

ne consegue così un forte disagio per gli utenti della linea Roma-Terontola che sono costretti a lunghe soste nella stazione di Chiusi in attesa di un altro treno per raggiungere Terontola,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per garantire il diritto dei viaggiatori ad un servizio efficiente e funzionale.

(4-00027)

(18 giugno 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la società Ferrovie dello Stato, interessata al riguardo, ha fatto presente quanto segue.

Con l'orario estivo in vigore dal 10 giugno 2001 l'Intercity n. 579 in direzione Roma effettua la fermata della stazione di Terontola alle ore 6,57.

Il treno Intercity n. 598 in partenza da Roma alle ore 18,03 non effettua, come rilevato dall'onorevole interrogante, la fermata di Terontola proseguendo per Chiusi.

Le Ferrovie dello Stato fanno presente che non è possibile, all'interno dell'attuale programmazione oraria, ritardare la partenza del diretto 2316 da Chiusi verso Terontola in quanto tale modifica porterebbe immancabilmente ad una alterazione complessiva del sistema.

Le tracce orario dei treni, riferiscono le Ferrovie dello Stato, sono difatti spazi definiti che non permettono elasticità e garantiscono, in assenza di cause turbative della circolazione, allacciamenti complessi e puntuali.

Le Ferrovie dello Stato hanno tuttavia assicurato di avere attualmente allo studio due diverse soluzioni da applicare per il prossimo orario invernale del gennaio 2002. Tali soluzioni prevedono la creazione di una coincidenza tra l'Intercity 598 e il diretto 2316 ovvero la fermata alla stazione di Terontola dell'Intercity 598 Roma-Firenze così come auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

VICECONTE

(9 ottobre 2001)

MONTALBANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*
– Premesso che:

sabato 23 giugno 2001 sui voli Milano-Lampedusa e Lampedusa-Bologna della compagnia aerea Air Sicilia si sono accumulati ritardi fino a 12 ore;

la gravità dei disagi causati ha messo a repentaglio la serenità dei passeggeri e l'ordine pubblico all'aeroporto di Lampedusa;

domenica 24 giugno i voli Palermo-Lampedusa – Verona e Lampedusa-Bologna della compagnia Air Sicilia hanno fatto registrare ulteriori e pesanti ritardi;

in ordine alla qualità dell'organizzazione del trasporto passeggeri da parte di Air Sicilia ormai si moltiplicano costantemente episodi analoghi e non solo sulle tratte surrichiamate;

un servizio aereo che fa registrare ripetutamente i richiamati disagi apporta un significativo danno all'economia turistica di Lampedusa, comportando il rischio di logorarne l'immagine e di pregiudicare irrimediabilmente la stagione estiva,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni del ripetersi di queste disfunzioni del servizio aereo da parte di Air Sicilia;

quali iniziative ed eventuali provvedimenti si intenda assumere al fine di evitare il ripetersi dei citati disservizi;

se non si ritenga anche sulla base dell'assunzione di conseguenti oneri, di riconsiderare in termini di maggiore efficacia la questione dei collegamenti aerei da e per Lampedusa, affinché la popolazione e gli imprenditori possano godere di una qualità del servizio aereo che li renda di più e meglio normali cittadini italiani.

(4-00075)

(27 giugno 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, l'ENAC fa presente di aver autorizzato la società Air Sicilia, che disponeva di un solo aeromobile (tipo B737), all'impiego del medesimo in *wet lease* (noleggio dell'aeromobile con pilota) per il periodo dal 25 marzo 2001 al 25 settembre 2001.

Il 5 luglio 2001 l'ENAC ha, inoltre, autorizzato la società Air Sicilia ad utilizzare in regime di *wet lease* un secondo aeromobile (tipo MD 87) fino al 30 settembre 2001 e, in data 8 agosto 2001, all'impiego in *dry lease* (noleggio dell'aeromobile senza il pilota) di un altro aeromobile (tipo ATR 429) fino al 10 gennaio 2002; peraltro, già dal 2 maggio 1995 la Air Sicilia era stata autorizzata all'impiego dell'aeromobile ATR 42 in locazione finanziaria, non operativo dall'inizio di questo anno per il protrarsi di interventi di manutenzione sul medesimo.

Nei giorni 23 e 24 giugno 2001, le compagnie European Air Charter e Blue Panorama operavano linee aeree Air Sicilia, sulla base di un contratto di *wet lease*.

I disservizi evidenziati, riferisce l'ENAC, sono stati causati dalle seguenti cause: dalle avarie subite alle strumentazioni tecniche ed al motore, nei giorni sopraindicati, dagli aerei operati dalla società Air Sicilia con i citati vettori, sulle tratte Milano-Lampedusa e Lampedusa-Bologna e Palermo-Lampedusa-Verona e Lampedusa-Bologna; dalla impossibilità di reperire in tempi brevi i necessari pezzi di ricambio (il tecnico proveniente dall'Inghilterra, per mancanza di voli su Linate, ha potuto raggiungere Milano da Torino solo via terra, in taxi); dalla difficoltà incontrata dalla compagnia di riproteggere con altro vettore (infatti dagli scali di Bologna e Verona non opera alcuna compagnia), ma anche dalla necessità di con-

sentire all'equipaggio (come nel caso dell'ulteriore ritardo accumulato presso l'aeroporto di Palermo il giorno 24 giugno 2001 dalla compagnia Blue Panorama) il necessario riposo fisiologico.

La società aerea ha assicurato comunque di aver fornito ai passeggeri notizie sulla progressiva evoluzione degli eventi.

In particolare, per ciò che concerne i collegamenti con Lampedusa, si rileva che è in corso di esperimento la procedura per il riconoscimento degli oneri di servizio pubblico, ai sensi del regolamento CEE n. 2408/92 e dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, una volta conclusasi, dovrebbe consentire di fare fronte alle esigenze operative con maggiore efficacia.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

VICECONTE

(9 ottobre 2001)

MORO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso: che recentemente lungo la strada statale n. 464 che collega Maniago con Spilimbergo (Pordenone) in corrispondenza del ponte sul torrente Meduna si è sfiorata una tragedia a seguito di un incidente stradale tra un ciclista ed una automobilista;

che ove si è verificato l'incidente la barriera di protezione è costituita da dei «tubi Innocenti» provvisoriamente sistemati a seguito della distruzione dei parapetti originari divelti a seguito di precedenti incidenti;

che le norme di sicurezza per quanto riguarda i parapetti sono quelle contenute nel decreto ministeriale del 4 maggio 1990 con le indicazioni precise sia per quanto riguarda le altezze che le caratteristiche tecniche (spinte-collegamenti, eccetera);

che il pericolo e la necessità di porvi rimedio sono stati segnalati anche attraverso la pubblicazione di articoli di stampa e alle competenti autorità,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere con immediatezza al fine di porre in sicurezza le strutture di protezione in corrispondenza del ponte sul torrente Meduna lungo la strada statale n. 464 in provincia di Pordenone;

se nel caso specifico non si ritenga opportuno anche verificare che tutte le barriere di protezione siano conformi alle norme di legge tenuto conto dell'altezza del manufatto e del pericolo rappresentato dalla tortuosità della strada proprio in corrispondenza dell'attraversamento.

(4-00098)

(28 giugno 2001)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo cui si risponde, l'ANAS fa preliminarmente presente che il ponte

sul torrente Meduna è stato realizzato nel 1928 secondo tecniche e tipologie allora esistenti. L'opera è costituita da un manufatto di cemento armato a via intermedia che si sviluppa su tre campate, per una lunghezza complessiva di metri 150, mentre la larghezza del piano viabile risulta di metri 5,2 con due percorsi pedonali su marciapiedi di larghezza pari a metri 0,40.

La protezione dei percorsi pedonali è costituita da ringhiere metalliche e pilastri in muratura.

I «tubi Innocenti» richiamati nell'interrogazione sono stati temporaneamente installati per sostituire la ringhiera andata divelta a seguito di un incidente stradale precedente.

Le attuali opere di protezione del percorso pedonale, riferisce l'ANAS, verranno sostituite con un'ideale barriera metallica in concomitanza di un progetto più ampio respiro finalizzato ad un ampliamento dell'impalcato. L'adozione delle nuove tipologie strutturali ai sensi della vigente normativa (decreto ministeriale 3 giugno 1998 e successive modifiche), difatti, impone spazi di installazione delle opere e aspetti dimensionali dei cordoli attualmente non riscontrabili sull'esistente impalcato.

La realizzazione dell'intervento complessivo, che richiede risorse finanziarie considerevoli, non può trovare capienza nei programmi di manutenzione ordinaria e, pertanto, dovrà essere oggetto di apposito programma da concordare con l'amministrazione regionale anche in considerazione delle caratteristiche storiche ed architettoniche dell'opera in parola.

Lungo tutte le strade di competenza dell'Ente nazionale per le strade sussistono barriere metalliche di sicurezza installate in tempi ed epoche diversi pur sempre nel rispetto della normativa vigente al momento della realizzazione. Sebbene l'attuale normativa di riferimento imponga parametri e tipologie diverse da quelle previste nel passato, l'ANAS riferisce che non sussiste per l'Ente l'obbligo di sostituzione delle strutture preesistenti ma solo quello di rispettare gli attuali parametri in occasione di nuovi impianti.

Tuttavia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma il proprio impegno a garantire l'irrinunciabile diritto alla sicurezza dell'utenza stradale intervenendo, laddove necessario e nei limiti delle proprie attribuzioni, con apposite misure volte a migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali e alla sensibilizzazione dell'utenza ai temi della sicurezza.

Si fa infine presente che la strada statale n. 464 «di Spilimbergo», su cui insiste il ponte in esame, non è stata ricompresa nella rete viaria dichiarata di interesse nazionale e sarà, pertanto, trasferita alla regione.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

MARTINAT

(3 ottobre 2001)

SERVELLO. – *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere:

se risponda a verità che il comune di Magenta (Milano) ha variato la destinazione urbanistica della zona antistante la residenza sanitaria per anziani, in via di ultimazione ad opera della locale ASL, consentendo, sul posto, la costruzione di un sottopasso stradale che determinerebbe, ove effettivamente realizzato, la pratica impossibilità, per gli anziani assistiti dall'ASL, di utilizzare l'ingresso della residenza stessa;

se risponda al vero che la variante della destinazione urbanistica della zona in questione sia stata disposta con carattere di urgenza non tenendo alcun conto delle precedenti concessioni edilizie rilasciate dallo stesso comune alla ASL per la realizzazione dell'accesso alla residenza;

se risponda al vero che la eventuale realizzazione del sottopasso costerebbe al comune di Magenta lire 4.220.000.000 (per lire 3.220.000.000 si procederebbe all'accensione di un mutuo presso idoneo istituto di credito e per lire 1.000.000.000 si utilizzerebbe un contributo in conto capitale da parte delle Ferrovie dello Stato spa tramite convenzionamento finalizzato alla soppressione di due passaggi a livello nel centro cittadino);

se risponda al vero che l'ASL Milano 1, nella ipotesi di realizzazione del sottopasso così come sin qui previsto, dovrà subire un notevole aggravio di oneri relativi al quadro economico della progettazione della residenza sanitaria per anziani, in corso di completamento ed ultimazione.

(4-00110)

(4 luglio 2001)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti svolti risulta che il territorio del comune di Magenta (Milano) è attraversato dalla linea ferroviaria Milano-Torino e ciò comporta non pochi problemi sotto il profilo viabilistico, considerata la presenza di due passaggi a livello in coincidenza delle intersezioni della ferrovia con la rete stradale: rallentamento del traffico, incolonnamenti, inquinamento atmosferico ed acustico.

L'eliminazione dei passaggi a livello, soprattutto di quello di via Dante, posizionato in zona centrale e oggetto della presente interrogazione, era un intervento già contemplato dal Piano generale del traffico, adottato con delibera del commissario prefettizio n. 104 del 30 maggio 1996, che prevedeva al suo posto la realizzazione di un sottopassaggio.

L'intervento è stato confermato, a seguito di ulteriori indagini sui flussi veicolari, nel Piano urbano del traffico adottato con delibera della giunta comunale n. 369 del 30 dicembre 1999 e approvato con delibera del consiglio comunale n. 53 del 29 giugno 2000.

Così il comune, oggi retto da una gestione commissariale, in data 27 luglio 1999 con delibera di consiglio comunale n. 54, attesa anche la possibilità di ottenere un consistente finanziamento dalle Ferrovie dello Stato, ha dato corso all'iniziativa e ha provveduto all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del sottopasso, con contestuale approva-

zione di variante urbanistica. Successivamente ha proceduto all'approvazione del progetto esecutivo, all'affidamento dei lavori a seguito di gara pubblica ed infine all'apertura del cantiere, visto che la variante urbanistica era stata approvata definitivamente dalla giunta regionale con delibera n. VI/48356 del 21 febbraio 2000. Allo stato attuale l'opera è in fase avanzata di esecuzione.

L'intervento prevede non solo la realizzazione di un tunnel sotto la ferrovia ma, altresì, la sistemazione della rete viaria immediatamente interessata dall'innovazione.

In particolare, sono previsti il riallineamento di via Dante e la sistemazione di via Cavallari con la creazione di due rotatorie, ai fini di garantire la sicurezza della circolazione.

La locale ASL, che nella immediate adiacenze del costruendo sottopasso sta realizzando, conformemente alle concessioni edilizie rilasciate dal comune di Magenta, una residenza sanitaria per anziani, lamenta l'incompatibilità del sottopasso con la residenza, per via delle modifiche alla viabilità decise dall'amministrazione comunale. E ciò perchè la concessione edilizia prevedeva in origine un arretramento della residenza sanitaria assistita di 15 metri dal muro di cinta lungo l'asse di via Dante con una concessione a favore del comune di Magenta di una striscia di terreno di 5 metri. I restanti 10 metri erano previsti a verde per la residenza sanitaria per anziani. Successivamente l'amministrazione comunale ha deciso di modificare la viabilità allargando la sede stradale a due corsie con l'aggiunta di due piste ciclabili e uno dei due marciapiedi nell'area di proprietà dell'ASL.

Ciò porterebbe la sede stradale a 2 metri dai balconi della residenza sanitaria per anziani ed impedirebbe le opere di accesso della stessa residenza in corrispondenza dell'ingresso, già costruito, di via Dante.

Sostiene, pertanto, l'ASL che dovrà essere riprogettato l'ingresso in via Dante con oneri aggiuntivi e con notevoli difficoltà poichè i lavori possono ormai considerarsi ultimati.

A tale riguardo il comune ha precisato che:

il calibro della strada è quello minimo previsto dal Piano urbano del traffico per le strade di quartiere;

la larghezza della sede viabile è pari a metri 6, addirittura inferiore a quella attuale, pari a metri 7;

l'allargamento della carreggiata dalla controparte è dovuto, unicamente, alla creazione di un marciapiede e di una pista ciclabile larghi complessivamente 3,10 metri, certamente utili anche agli ospiti della residenza;

la sistemazione di via Dante non incide in modo significativo rispetto a quanto stabilito nella concessione edilizia in variante n. 105 del 1996 e ribadito nella n. 39 del 1999. In particolare, la nuova viabilità non compromette la realizzazione del manufatto della casa di riposo, così come previsto dalla concessione edilizia;

le distanze fissate dal codice della strada sono rispettate; la fonte di rumore, cioè la sede viabile, è a ben 8,10 metri dalla residenza sanitaria assistita (si osserva, per quanto possa rilevare, che il progetto originario della residenza sanitaria assistita, redatto dalla stessa ASL, prima della variante di cui alla concessione edilizia n. 105 del 1996, prevedeva una distanza di 9,50 metri; quindi attualmente la residenza sanitaria assistita sorgerà ad una distanza inferiore a quella originariamente stabilita di soli 1,40 metri; la modifica è dunque assolutamente irrilevante ai fini della rumorosità).

L'amministrazione comunale ha effettivamente proceduto con variante urbanistica per consentire l'allargamento della sede viaria tenendo comunque conto delle concessioni edilizie rilasciate all'ASL e delle necessità di accesso alla residenza sanitaria.

Per quanto concerne, infine, la copertura finanziaria dell'opera in questione, l'importo previsto è di lire 4.220.000.000, di cui lire 3.220.000.000 acquisiti tramite mutuo presso la Cassa depositi e prestiti di Roma, mentre il restante miliardo è finanziato con il contributo delle Ferrovie dello Stato finalizzato alla soppressione di due passaggi a livello nel centro cittadino, contributo subordinato alla chiusura anche dal secondo passaggio a livello entro il 30 dicembre del corrente anno (il primo è stato già chiuso contestualmente all'inizio dei lavori del sottopasso di via Dante).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(10 ottobre 2001)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che il porto di Brindisi assolve anche ad un ruolo importante nel movimento turistico e passeggeri;

che a Costa Morena, area che si affaccia sul porto medio, ormeggiano la maggior parte dei traghetti da e per la Grecia;

che l'area in questione non è opportunamente attrezzata e si presenta come una sorta di «landa deserta» priva di adeguati servizi, anche di quelli più elementari;

che l'Autorità portuale, solo di recente, ha predisposto qualche gazebo per alcuni servizi, assolutamente insufficienti;

che alcune iniziative sono state assunte dagli Agenti marittimi, ma si tratta di minimi interventi;

che la situazione è assolutamente carente per l'aspetto igienico-sanitario e per quello logistico;

che manca anche il collegamento-bus tra Costa Morena ed il centro della città, con la conseguenza che quest'ultima rimane esclusa dai benefici dei flussi turistici;

che, nei giorni scorsi, con l'arrivo a Brindisi di migliaia di cittadini turchi e di altre nazionalità che hanno atteso diverse ore, o un'intera giornata per utilizzare i traghetti, lo spettacolo offerto è stato, a dir poco, vergognoso, con auto e *caravan* parcheggiati sul lungomare Regina Margherita trasformato in parcheggio, su via Spalato, su via Appia, con rifiuti sparsi dappertutto, con le strade ed i marciapiedi diventati servizi igienici e con lunghe code di passeggeri sotto il sole per le operazioni di imbarco; rilevato:

che non è possibile che un grande porto come quello di Brindisi continui a rimanere privo di una moderna stazione marittima;

che per quest'aspetto non sono certamente rassicuranti le dichiarazioni del Sindaco di Brindisi che continua a sostenere che tra qualche mese sarà realizzato il Terminal passeggeri di via Spalato, quando invece avrebbe già dovuto impegnarsi concretamente insieme all'Autorità portuale per realizzare adeguati servizi;

che destano meraviglia le dichiarazioni del Presidente dell'Autorità portuale che minimizza la grave situazione;

che si continua ad assistere ad un continuo «scaricabarile» tra le Autorità competenti;

che sarebbe opportuna una ispezione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche per verificare altri problemi del Porto di Brindisi, che purtroppo per irresponsabili o interessate decisioni si avvia a diventare in buona parte un porto carbonifero con limitazioni del ruolo turistico, passeggeri e merci dello stesso porto,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-00180)

(18 luglio 2001)

RISPOSTA. – L'Autorità portuale di Brindisi ha già adottato iniziative volte a far fronte alle esigenze dei passeggeri in transito nello scalo pugliese o provenienti dalla Grecia.

In particolari periodi dell'anno, difatti, il flusso di utenti è tale da mettere in crisi le strutture di banchina. Ciò accade, in particolare, nel periodo estivo con l'arrivo di un ingente numero di cittadini turchi provenienti dalla Germania e diretti in Grecia per il successivo ritorno in patria. In particolari periodi, l'Autorità portuale di Brindisi provvede a potenziare i servizi igienici esistenti mediante strutture mobili aggiuntive. Attesa la natura prettamente stagionale e temporanea del fenomeno, non risultano convenienti soluzioni permanenti delle strutture di accoglienza.

In merito alla richiesta di ispezione, si comunica che nei giorni 23, 24 e 25 luglio 2001 le competenti strutture di questa amministrazione hanno effettuato una ispezione presso l'Autorità portuale di Brindisi, nell'ambito dei poteri di vigilanza riconosciuti dall'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, producendo una dettagliata relazione sulla gestione della Autorità portuale.

Sulla base della citata relazione, questa amministrazione, in data 9 agosto 2001, ha invitato l’Autorità portuale ad adottare, entro novanta giorni, concrete iniziative al fine di superare le deficienze riscontrate.

Il Sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti

VICECONTE

(9 ottobre 2001)
